

Circolare n. 141 del 13/03/2021

Alle Famiglie  
Agli Alunni  
A tutto il Personale  
Al DSGA  
ATTI

**OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA' IN PRESENZA E ATTIVAZIONE DAD ECCEZIONALMENTE ANCHE PER ALUNNI DISABILI E CON BES CAUSA AVVIO CAMPAGNA VACCINALE E CONSEGUENTE RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Il Ministro Roberto Speranza, oggi 13 marzo 2021, ha siglato l'Ordinanza che ai sensi dell'art. 38, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021 colloca la Lombardia in Zona rossa **a far data dal 15 marzo p.v.**, ciò sulla base dei dati dell'ultimo Report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, che esprime una classificazione complessiva di rischio **ALTO** per la nostra regione.

Al tale riguardo, richiamando le disposizioni del citato DPCM – art 43, comma 1- fatte salve eventuali modifiche successive da parte delle autorità preposte- si comunica alla SS.LL. che:

- Gli alunni della scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria, **fino al 29 marzo compreso**, continueranno a seguire le lezioni in Didattica a Distanza secondo una cadenza che verrà comunicata, dai Docenti e/o dal Coordinatore di Classe

Inoltre, preso atto dell'avvio della campagna vaccinale, visto l'alto numero di adesioni da parte del personale scolastico nel nostro istituto convocato per la prossima settimana , considerata la probabile insorgenza di sintomi/effetti collaterali e la possibile assenza dei docenti nei giorni successivi alla vaccinazione, **non è possibile, ad oggi, garantire la presenza del suddetto personale nei vari plessi.**

**Alla luce di quanto sopra, anche per gli alunni disabili e con Bisogni Educativi Speciali precedentemente individuati dai consigli di classe/interclasse -nel rispetto dell'autonomia organizzativa in capo alle singole istituzioni scolastiche- sono sospese le attività in presenza, ma diversamente dagli altri studenti esclusivamente per la settimana dal 15 al 19 marzo 2021**

Si ricorda alle SS.LL. che Regione Lombardia si è già espressa sulle deroghe alle disposizioni di legge (**presenza alunni con BES e disabili**) con la faq relativa all' ultima Ordinanza regionale ribadendo **“tali indicazioni ministeriali sono da intendersi applicabili anche in relazione alla predetta Ordinanza regionale n. 714, per quanto attiene alle scuole di ogni ordine e grado, compatibilmente con le condizioni organizzative dei singoli istituti nonché nel rispetto dell'autonomia scolastica”**.

Si porta, altresì, all'attenzione delle famiglie quanto nella nota 662 del MI del 12 marzo 2021 esplicativa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con Bisogni Educativi Speciali e degli alunni con disabilità:

**“ In premessa è opportuno chiarire che le istituzioni scolastiche sono tenute ad un'attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell'alunno declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato sulla base della particolare condizione soggettiva dell'alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela del diritto alla salute.**

**INFATTI, LA CONDIZIONE DELL'ALUNNO CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI NON COMPORTA COME AUTOMATISMO LA NECESSITÀ DI UNA DIDATTICA IN PRESENZA**, *potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi*”

E ancora

*“Resta sempre fermo il costante e proficuo riferimento al DPR 275/1999, all'interno del quale sono disciplinate tutte le soluzioni flessibili, di carattere didattico e organizzativo, che le istituzioni scolastiche possono percorrere nella propria autonomia, **sulla base del più ampio principio dell'autonomia scolastica costituzionalmente garantito**”.*

I docenti che dovranno sottoporsi al vaccino in orario antimeridiano invieranno comunicazione- specificando la tipologia di permesso richiesto- alla segreteria tramite mail.

Nel caso di permesso breve, potranno recuperare le ore calendarizzando , in accordo con le famiglie, lezioni in DAD in orario pomeridiano.

Gli stessi docenti sono autorizzati a svolgere, qualora gli effetti del vaccino non siano severi, le lezioni da casa anche nei giorni successivi. Se impossibilitati per motivi di salute, comunicheranno secondo le consuete modalità alla segreteria la propria assenza dal lavoro.

Per la settimana dal 15 al 19 marzo restano comunque attuabili le seguenti possibilità:

- I docenti di sostegno potranno, in assenza di effetti collaterali o se non chiamati a sottoporsi al vaccino, accordarsi con le famiglie degli alunni disabili per un orario individualizzato in presenza, anche solo di poche ore.
- I coordinatori di classe potranno, avendo contezza della situazione in essere, concordare con le famiglie eventuali ore in presenza.

Dal 22 marzo i soli alunni disabili e con BES potranno frequentare alle condizioni già concordate, salvo diverse indicazioni.

**Si invitano le famiglie ad attenersi scrupolosamente a quanto presente in questa comunicazione e aspettare la chiamata dei coordinatori per accordarsi per le suddette “eventuali” ore in presenza.**

Questo particolare momento richiede da parte di tutti un esercizio consapevole di pazienza, disponibilità e collaborazione, nell'interesse della didattica, della qualità e della continuità del processo educativo.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Angela Diodati  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 d. lgs 39/1993

ALLEGATI:

- Ordinanza del Ministero della Salute
-



# Ministero della Salute

## IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del servizio sanitario nazionale*» e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 1, commi 16-*bis* e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica*»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale*»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti*

*in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «*Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «*pandemia*» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19;

Visto il documento di «*Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale*», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 12 marzo 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato report n. 43, dal quale, oltre ad un “*peggioramento nel livello generale del rischio epidemico in Italia con una ulteriore accelerazione nell'aumento dell'incidenza a livello nazionale ed un Rt medio in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra la soglia epidemica*”, si evince che le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Lazio e Veneto presentano un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti;

Visto che dal medesimo verbale del 12 marzo 2021 della Cabina di regia si evince, altresì, che tutte le Regioni sopra citate presentano uno scenario “di tipo 3” ed un livello di rischio alto;

Vista, altresì, la nota del 12 marzo 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 1, commi 16-*quater* e 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini dell'applicazione delle misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

*(Misure di contenimento del contagio nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto)*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
2. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

*La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

Roma, 12 MAR 2021

Il Ministro della salute

On. Roberto Speranza

